



**amia**  
Gruppo AGSM

AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027  
[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) – [amia.verona@cmil.autenticazione.it](mailto:amia.verona@cmil.autenticazione.it) - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10  
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM AIM Spa

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER**  
**L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI**  
**MANUTENZIONE PER APPARECCHI DI**  
**SOLLEVAMENTO DENOMINATI: GRU A PONTE,**  
**GRU A CAVALLETTO E GRU A BANDIERA**  
**(ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016)**

**CIG n° 8073240**

**Gara n. 86586407C3**

**IL R.U.P.**  
**(Alberto Michelazzo)**

## Art. 1- oggetto, importo e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di **Verifica e Manutenzione** per Apparecchi di Sollevamento denominati: **Gru a ponte, gru a Cavalletto e Gru a Bandiera** presso le sedi ed impianti in gestione ad Amia Verona SpA e di proprietà di AGSM AIM Spa, **per un importo stimato del servizio di € 50.250,00 +IVA, comprensivi di € 250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.**

Indicativamente, i principali servizi che formano oggetto dell'appalto, si possono così riassumere nella seguente descrizione:

**A) Manutenzione preventiva**, ovvero tutte le attività che attengono alla verifica, secondo un programma preordinato, del regolare funzionamento degli apparecchi di sollevamento (controlli, collaudi, prove funzionali, ecc.), nonché a tutte le attività atte a mantenerli nello stato di conservazione adeguato ad un uso sicuro (pulizie, lubrificazioni, registrazioni, regolazioni, ecc.).

**B) Manutenzione correttiva**, ovvero tutte le attività che a seguito delle verifiche condotte in sede di manutenzione preventiva, come anche ad obblighi periodici previsti dalle leggi vigenti e/o dalle indicazioni fornite dal costruttore attraverso la documentazione tecnica (manuali di manutenzione) dovessero rendersi necessarie in relazione a sostituzioni e/o revisioni di parti e/o componenti della macchina.

**C) Manutenzione straordinaria**, ovvero tutte le attività che a seguito di chiamata da parte di AMIA Verona spa, dovessero rendersi necessarie in relazione a sostituzioni e/o revisioni di parti e/o componenti della macchina.

- Gli interventi di manutenzione urgente degli apparecchi di sollevamento dovranno avvenire **entro 4 ore** dalla chiamata da parte degli operatori di Amia (sabato compreso)

Tutte le attività che attengono alla manutenzione completa dell'apparecchio di sollevamento dovranno essere condotte in considerazione del vigente quadro legislativo e normativo oltre che in ossequio ad eventuali normative emanate successivamente:

- Direttiva Comunitaria 85/374 CEE recepita nell'ordinamento legislativo nazionale attraverso il D.P.R. nr. 224/88 concernente "Responsabilità per danno da prodotto difettoso" (o che potrebbe essere divenuto tale per carenza manutentiva).
- Direttive Comunitarie 89/391 CEE - 89/655 CEE , recepite nell'ordinamento legislativo nazionale attraverso il D.L. nr. 626/94 concernente "Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro" (responsabilità dal datore di lavoro nella messa a disposizione ai lavoratori di apparecchiature efficienti e sicure).

Per tutte le operazioni per le quali è previsto, prescritto o ritenuto necessario (siano esse riconducibili ad attività di manutenzione preventiva, correttiva, straordinaria andrà compilato apposito verbale degli interventi effettuati sui registri allo scopo predisposti.

➤ **Per "manutenzione" deve intendersi indicativamente:**

### **1. GRUPPO DI SOLLEVAMENTO (argano o paranco)**

- 1.1 Sospensione del paranco: controllo dello stato dei vincoli e serraggio dei bulloni.
- 1.2 Fune e suoi vincoli a da argano o paranco: esame visivo delle condizioni;
- 1.3 Gancio, bozzello, pulegge di rinvio: esame visivo dello stato di usura, libertà di rotazione, deformazioni.
- 1.4 Tamburo avvolgifune: esame visivo delle sue condizioni, lubrificazione.
- 1.5 Anello guidafune: controllo delle sue condizioni e del gioco tra lo stesso ed il tamburo



avvolgifune, lubrificazione.

1.6 Riduttore: controllo delle rumorosità; ricerca di eventuali trafileggi d'olio, rabbocco d'olio.

1.7 Motore: controllo rumorosità; verifica assorbimento di corrente; pulizia spazzole ad anelli su motore a rotore avvolto.

1.8 Freno: controllo degli spazi di frenatura con eventuale regolazione; controllo dell'usura delle guarnizioni frenanti.

1.9 Interruttore di finecorsa. Controllo dell'efficienza del dispositivo.

## **2. CARRELLO DI TRASLAZIONE**

2.1 Carrello: esame visivo dello stato generale.

2.2 Ruote folli motrici: controllo dell'usura dei bordi guida ruota, della fascia di rotolamento e della dentatura; lubrificazione se necessario.

2.3 Riduttore: vedere 1.6 .

2.4 Motore: vedere 1.7 .

2.5 Freno: vedere 1.8 .

2.6 Finecorsa: vedere 1.9 .

## **3. GRUPPI DI SCORRIMENTO PONTE**

3.1 Carroponte: controllo del corretto scorrimento lungo tutta la corsa del binario.

3.2 Ruote folli motrici: vedere 2.2 .

3.3 Riduttori: vedere 1.6 .

3.4 Motori: vedere 1.7 .

3.5 Freni vedere 1.8 .

3.6 Finecorsa: vedere 1.9 .

3.7 Anticollisione vedere 1.9 .

## **4. IMPIANTO ELETTRICO**

4.1 Quadro elettrico: esame visivo delle sue condizioni; controllo del funzionamento e dello stato dei componenti; controllo visivo dei cablaggi.

4.2 Pulsantiera: esame delle sue condizioni, verifica della corrispondenza dei movimenti alle targhe segnaletiche.

4.3 Linee a festone: controllo della scorrevolezza dei carrelli, esame visivo delle condizioni dei cavi piatti.

4.4 Carrello di presa corrente: controllo dello stato di usura delle spazzole.

### **➤ Esito delle operazioni descritte:**

- L'esito delle operazioni descritte andrà riportato sul libretto della gru conformemente a quanto richiesto dal D.M. 12/9/1959 artt. 11-12 – ART 26 DEL DLG81/08.
- Per le restanti operazioni sarà redatta una relazione tecnica in merito alle operazioni svolte, all'esito delle stesse oltre che sullo stato dei componenti controllati.
- In seguito ad ogni singolo intervento di manutenzione preventiva dovrà essere suggerita l'eventuale opportunità di una manutenzione correttiva.

Amia Verona SpA si riserva insindacabilmente la facoltà di apportare quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita tecnica ed economia del servizio medesimo.

La durata temporale del contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della procedura è presunta in 24 mesi a decorrere dalla aggiudicazione definitiva.

La fornitura del servizio non avverrà in un'unica soluzione ma dilazionata in base al fabbisogno.



Il contratto dovrà ritenersi concluso solo all'esaurimento dell'importo a base di gara, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima del raggiungimento della sua durata temporale o dopo. L'Appaltatore, in entrambi i casi, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

Il corrispettivo d'offerta prodotto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. L'importo prevede e compensa anche: oneri diretti e indiretti del personale, oneri per macchine, attrezzi, utensili, strumenti, segnaletica, materiali di usura e consumo e quanto necessario per rendere efficienti e rispondenti alle leggi vigenti, oneri per trasporto di attrezzature e materiali da e per il luogo di lavoro, spese generali e utile d'impresa.

Si puntualizza che i servizi oggetto della presente procedura devono essere eseguiti con modalità che garantiscano la sicurezza degli operatori e prevengano i rischi che il cantiere può indurre verso terzi o verso l'ambiente.

Si ribadisce che trattandosi di appalto di servizi, l'esaurimento dell'importo contrattuale costituisce termine essenziale e prioritario a quello temporale, per altro indicato in via presuntiva.

### **Art. 2 – norme e prescrizioni integrative**

Il servizio sarà concordato su indicazione dell'Area Tecnica di Amia Verona SpA, nello specifico i settori Gestione Officine e Gestione impianti e Logistica Cà del Bue.

Ricade inoltre esclusivamente sull'impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare l'impresa deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle istruzioni operative per la Manutenzione per Apparecchi di Sollevamento denominati Gru a ponte, gru a Cavalletto e Gru a Bandiera, che verranno concordate nell'esecuzione del contratto, oltre a quelle descritte nell'art. 1) del capitolato:

- Verifiche programmate con rilascio autocertificazione di idoneità tecnico professionale dell'impresa come da D.Lgs. 81/08 art. 26 comma1, lettera a) e s.m.i.
- Le verifiche programmate dovranno avvenire previa calendarizzazione secondo le necessità Amia Verona SpA
- L'offerente dovrà fornire contatto telefonico sempre reperibile di un tecnico specializzato abilitato agli interventi di straordinaria manutenzione
- Eventuali interventi di manutenzione urgente degli apparecchi di sollevamento dovranno avvenire **entro 4 ore** dalla chiamata da parte degli operatori di Amia (sabato compreso)
- Il costo orario unico dei tecnici offerto dovrà essere omnicomprensivo di tutte le spese (diritto di chiamata, eventuali trasferte, impiego mezzo di trasporto o di servizio, utilizzo piattaforme aeree)
- Per gli interventi la ditta offerente dovrà stilare apposito preventivo di spesa contenente (oltre che alle ore di mano d'opera necessarie) anche il costo dei singoli ricambi o pezzi sostitutivi. Amia provvederà ad emettere ordine di esecuzione per l'autorizzazione dell'intervento
- Al fine della redazione dell'offerta è **necessaria la presa visione**, presso la sede Aziendale e presso l'impianto di trattamento rifiuti di Cà dal Bue, degli apparecchi di sollevamento da eseguirsi, previo appuntamento, entro e non oltre il giorno 15 marzo 2021 ore 12:00,



contattando il Coordinatore d'officina (Sig. Rinaldo Petronilli) e il Coordinatore impianto Cà del Bue (Sig. Benedetti Sandro), dalle ore 08.00 alle ore 13.00 (giorni festivi esclusi)

### **Art. 3 – Carattere del servizio**

Gli interventi dovranno rispettare la calendarizzazione secondo le necessità di Amia Verona SpA e dovranno essere resi entro 48 ore dall'ordinativo, effettuato a mezzo mail o fax.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi in oggetto, oltre alle sanzioni e a quant'altro previsto nel presente capitolato, Amia Verona SpA potrà rivolgersi ad altra ditta specializzata per l'esecuzione d'ufficio, di tutti o parte dei servizi, ponendo spese a carico dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

L'aggiudicataria si obbliga a sollevare Amia Verona Spa da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi.

### **Art. 4 – Conoscenza delle condizioni d'appalto**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'Appaltatore, non soltanto la perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera. In merito a tanto, Amia Verona SpA ha all'uopo predisposto un modulo di dichiarazione (allegato "C") per la presa visione dei luoghi e degli apparecchi di sollevamento, da allegare alla documentazione di gara.

### **Art. 5 – personale**

I servizi dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l'Impresa si è assunta all'atto della stipulazione del contratto.

Amia Verona Spa avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai servizi che si dimostrasse incapace o inadempiente alle prescrizioni della Stazione Appaltante.

Per l'adempimento di tutte le operazioni conseguenti all'accettazione del presente capitolato l'Impresa dovrà disporre, al momento dell'offerta, di tutto il personale necessario;

Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

- ⇒ tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale di Amia Verona Spa investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto;
- ⇒ essere fornito, a spese dell'aggiudicatario, della divisa completa di targhetta di identificazione con foto riportante Nome Cognome e numero di matricola Aziendale, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio;
- ⇒ essere dotato, a spese dell'aggiudicatario, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta;
- ⇒ essere sottoposto alla sorveglianza di un responsabile di provata esperienza di servizio. Il responsabile di commessa dovrà essere in possesso di un recapito telefonico e sempre reperibile;



Nell'esecuzione dei servizi, che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti.

L'aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria, anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicataria sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

Sarà a carico dell'aggiudicataria anche la completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, del pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alle assicurazioni di: invalidità, vecchiaia, infortuni, malattie, disoccupazione, etc.

### **Art. 6 – condotta nei servizi**

Tutte le operazioni occorrenti per l'espletamento dei servizi appaltati dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel presente capitolato, salvo le eventuali varianti o integrazioni che venissero ordinate da Amia Verona Spa.

Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi non sia stata eseguita secondo quanto previsto dal presente documento, dalle prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, Amia Verona Spa fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l'Impresa dovrà attuare al fine di eliminare - a spese di quest'ultima - ogni irregolarità, riservandosi la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In ogni circostanza, l'Impresa dovrà immediatamente eseguire gli ordini di Amia Verona Spa.

Non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dall'Impresa nell'esecuzione dei servizi, senza la autorizzazione scritta di Amia Verona Spa.

La vigilanza ed il controllo sui servizi gestiti dall'aggiudicataria saranno effettuati dalla Stazione Appaltante.

In caso d'inadempienza degli impegni contrattuali assunti dall'Impresa, Amia Verona Spa, attraverso i propri organi di vigilanza e controllo, avrà la facoltà di rilevare e segnalare le carenze. Queste, una volta notificate, dovranno essere eliminate dall'Impresa entro i termini fissati dagli Uffici competenti, tenuto conto della natura e quantità dei servizi da eseguire.

Il Committente avrà altresì la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a danno dell'Impresa i servizi necessari per il regolare andamento del servizio qualora, la stessa, diffidata, non ottemperi nel termine assegnatole, alle disposizioni impartite.

### **Art. 7 – orario di lavoro**

Quando richiesto specificamente, i servizi dovranno essere continuati anche fuori del normale orario di lavoro dell'Impresa.

Su richiesta di Amia Verona Spa alcuni lavori dovranno essere eseguiti in orario notturno o festivo, in tal caso sarà riconosciuta la maggiorazione.

Essa pertanto dovrà prendere atto e programmare di conseguenza i suoi lavori, senza sollevare al riguardo eccezione alcuna.

Tutti gli orari per l'esecuzione dei servizi compresi nel presente capitolato saranno concordati tra l'Impresa e Amia Verona Spa.

Di norma i servizi non saranno eseguiti al di fuori della fascia oraria prevista, salvo che:

1. Siano espressamente richieste da Amia Verona Spa per motivi di necessità e urgenza;
2. L'Impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata da Amia Verona Spa per poter ultimare i servizi



nel termine stabilito.

### **Art. 8 – Disposizione in materia di sicurezza**

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, si impegna al rispetto del D.Lgs. 81/2008, relativamente a tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

### **Art. 9 - Danni di forza maggiore**

Non verrà accordato all'aggiudicataria alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei servizi.

La denuncia del danno di forza maggiore dovrà sempre essere fatta per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che:

- 1) Non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli prodotti dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, da precipitazioni anche di eccezionale intensità, o quelli da calamità naturali eccezionali formalmente dichiarate tali dalle competenti autorità.  
L'Impresa dovrà provvedere a riparare i danni non dovuti a causa di forza maggiore o da eventi eccezionali ed imprevedibili a sua cura e spese.
- 2) In ogni caso non sarà compreso nell'importo del danno il valore del materiale eventualmente recuperabile e reintegrabile.

### **Art. 10 - Responsabilità dell'impresa**

L'aggiudicataria, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni contrattuali e di perfetta esecuzione e riuscita dei servizi presi in appalto.

La circostanza che i servizi siano stati eseguiti alla presenza di dipendenti degli uffici incaricati, non costituirà ragione per esimere l'aggiudicataria dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni qual volta le fosse ordinato, essendo la stessa, fino al rilascio della certificazione come da D.Lgs. 81/08 art.26, responsabile di ogni difetto del lavoro, in rapporto agli obblighi contrattuali e alla sua manutenzione.

L'aggiudicataria è responsabile di ogni danno a persone o cose, causati dall'esecuzione dei servizi ed è obbligata ad indennizzare Amia Verona Spa e i terzi dei danni medesimi senza alcun rimborso, ripristinando eventualmente anche i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, nel corso dei servizi salvo casi di vandalismo riconosciuto dalle parti.

L'Impresa assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:

- a) L'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, dell'invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori. La Stazione appaltante si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito;
- b) L'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i servizi;
- c) La custodia del cantiere;
- d) Le spese per le operazioni di verifica e manutenzione oggetto dell'appalto che rimane a carico del Committente;
- e) La segnalazione, sia diurna che notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche a mezzo presidio, nelle aree interessate dai servizi di manutenzione;
- f) La fornitura di attrezzi, strumenti e relativa mano d'opera per l'esecuzione dei servizi di verifica e manutenzione oggetto dell'appalto;



- g) L'obbligo di rimuovere, a servizi ultimati, tutte le strutture costruite provvisoriamente per l'espletamento dei servizi, sgomberando anche gli eventuali materiali residui, ecc.

### **Art. 11 – fatturazioni e pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Ciascuna fattura dovrà riportare il numero CIG.

*Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.*

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

### **Art. 12 - tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

### **Art. 13 – cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.



#### **Art. 14 – subappalto**

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

#### **Art. 15 – divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 16 – poteri di verifica e controllo**

Amia Verona S.p.A., attraverso propri funzionari, effettuerà controlli per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e alle norme vigenti in materia di sicurezza.

Nel caso di riscontrate anomalie o mancanze, l'ufficio preposto al controllo può impartire prescrizioni per il corretto svolgimento del servizio medesimo.

AMIA VERONA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza. L'impresa appaltatrice, dovrà fornire ad AMIA VERONA S.p.A.,



su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme. La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di inadempienze inerenti la normativa di cui sopra, saranno motivo di immediata risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.

Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

#### **Art. 17 - Cauzione**

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante ha facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 18 - penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali**

In caso di riscontrate inadempienze degli obblighi contrattuali assunti con il contratto di fornitura, l'Appaltatore sarà passibile delle seguenti penalità:

- ritardo negli interventi urgenti: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo rilevato su ogni singola chiamata.
- Ritardo negli interventi calendarizzati: € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo rilevato su ogni singolo intervento..

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);



- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

#### **Art. 19 – risoluzione del contratto**

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona Spa procederà alla risoluzione del contratto.

Amia Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;
- g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore. È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre allà perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria. In tal caso l'interpello del secondo operatore economico in graduatoria avverrà nelle modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.



#### **Art. 20 – recesso**

Amia Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

#### **Art. 21 - riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

#### **Art. 22 – spese contrattuali**

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

#### **Art. 23 - osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

#### **Art. 24 – Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)**

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.



Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

**Art. 25 - foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

**Art. 26 – modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto**

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
(ISi-PM Alberto Michelazzo)